

N. 70033 DI REP.

N. 15439 DI RACC.



VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Massimo Tofoni
NOTAIO

L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di luglio (17/07/2015) alle ore undici.

In Milano, nel mio studio in Via Monte Rosa n. 67.

Avanti a me Dottor Massimo TOFONI, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso:

- ANTONUCCI Nicola, nato a Chicago (Stati Uniti d'America) il 18 giugno 1959, domiciliato in Milano, Via del Caravaggio n. 5, il quale mi richiede di ricevere il presente verbale nella sua qualità di Amministratore Unico della Società:

"COMPLEXLAB S.R.L."

con socio unico, con sede in Milano, Via del Caravaggio n. 5, capitale sociale di Euro 10.000,00.= (diecimila) interamente versato, N. di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e Partita IVA 08649020966, (N. REA 2040713).

Detto comparante, della cui identità personale io Notaio sono certo,
premette

che è stata indetta per questo giorno, luogo ed ore l'assemblea della suddetta Società per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento di capitale ad Euro 11.800,00.= con sovrapprezzo totale di Euro 48.200,00.=
2. Ulteriore aumento di capitale ad Euro 12.000,00.= senza sovrapprezzo
3. Modifica degli articoli 6, 16 e 21 dello statuto sociale
4. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ciò premesso

esso Comparante mi richiede di far constare con il presente atto pubblico dello svolgimento dell'assemblea e delle conseguenti deliberazioni.

Io Notaio aderisco alla richiesta e do atto che l'assemblea si svolge come segue:


assume la Presidenza, ai sensi di statuto, nell'indicata sua qualità, esso Comparante il quale, consenziente l'assemblea, chiama me Notaio a redigere il verbale.

Dopodiché dichiara e fa constare che l'assemblea è validamente costituita in via totalitaria essendo presente esso Comparante, Amministratore Unico, nonché unico socio titolare dell'intero capitale sociale di Euro 10.000,00.= (diecimila).

Il Presidente certifica che l'assemblea, come sopra detto, è regolarmente costituita. Certifica inoltre che la Società non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento.

Il Presidente espone le ragioni per le quali si rende opportuno aumentare il capitale sociale - a pagamento - da Euro 10.000,00.= (diecimila) ad Euro 11.800,00.= (undicimilaottocento) e - quindi - per l'importo di Euro 1.800,00.= (milleottocento) con un sovrapprezzo totale di Euro 48.200,00.= (quarantottomiladuecento) da collocarsi a cura dell'Organo Amministrativo entro il 31 luglio 2015 riservato per la sottoscrizione ai Signori:

- BERNARDONI Barbara per Euro 900,00.= (novecento) con un sovrapprezzo di Euro 24.100,00.= (ventiquattromilacenti);



- ANGELINI Davide per Euro 300,00.= (trecento) con un sovrapprezzo di Euro 8.033,33.= (ottomilatrentatré e trentatré centesimi);

- BONEMEI Arianna per Euro 600,00.= (seicento) con un sovrapprezzo di Euro 16.066,67.= (sedicimilasessantasei e sessantasette centesimi);

nonché le ragioni per le quali si rende opportuno aumentare ulteriormente il capitale sociale - a pagamento - da Euro 11.800,00.= (undicimilaottocentoottanta) ad Euro 12.000,00.= (dodicimila) e - quindi - per l'importo di Euro 200,00.= (duecento) senza sovrapprezzo, da collocarsi a cura dell'Organo Amministrativo entro il 31 luglio 2015 riservato all'attuale socio unico ANTONUCCI Nicola per Euro 80,00.= (ottanta) ed alla Signora CHIRICO Angela Francesca, collaboratrice della società fin dal tempo della sua costituzione, per Euro 120,00.= (centoventi).

Il Presidente espone inoltre le ragioni per le quali si rende opportuno modificare l'art. 6 dello statuto sociale per recepire alcune delle norme speciali previste per le start up innovative.

Il Presidente espone inoltre le ragioni per le quali si rende opportuno innalzare il quorum deliberativo al 92% (novantadue per cento) del capitale sociale per le assemblee che abbiano ad oggetto la modificazione dello statuto ovvero decisioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o di rilevanti modificazioni dei diritti dei soci, nonché le ragioni per le quali si rende opportuno modificare l'art. 21 dello statuto sociale per limitare i poteri dell'organo amministrativo come segue:

"Articolo 21) Poteri dell'Organo Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alle decisioni dei soci, ad eccezione dei poteri per il compimento dei seguenti atti:

- l'acquisto, la vendita, la permuta e la concessione in locazione di beni immobili;

- l'acquisto, la vendita, la permuta e la concessione in affitto di aziende o rami d'azienda, il conferimento in società ed enti di beni immobili, di aziende o rami d'azienda, l'acquisto e la cessione di quote e partecipazioni in altre società o enti;

- la stipulazione di mutui attivi e passivi;

- la concessione di garanzie di qualunque genere, anche reali, di avalli, fideiussioni.

Il compimento dei sopra elencati atti dovrà essere preventivamente approvato con decisione dei soci con la maggioranza qualificata del 92% (novantadue per cento).

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati altri limiti ai poteri degli Amministratori.

Il Consiglio elegge fra i suoi componenti un Presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea, può nominare fra i suoi componenti uno o più Amministratori Delegati o un Comitato Esecutivo o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, delegando agli stessi i suoi poteri.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto Cod. Civ.

In caso di nomina di un Amministratore Unico ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che per statuto spettano al

Consiglio di Amministrazione e con le stesse limitazioni.

Al Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Unico spetta la facoltà di nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nel rispetto di eventuali limitazioni di poteri."

Il Presidente, nella sua qualità di Amministratore Unico, certifica che il capitale sociale di Euro 10.000,00.= (diecimila) è stato interamente versato, che la società non ha emesso titoli di debito e che la stessa non si trova in una delle ipotesi di cui agli artt. 2482 bis e 2483 ter del Codice Civile.

L'unico socio titolare dell'intero capitale sociale con voto palese

DELIBERA

a) di aumentare il capitale sociale - a pagamento - da Euro 10.000,00.= (diecimila) ad Euro 11.800,00.= (undicimilaottocento) e - quindi - per l'importo di Euro 1.800,00.= (milleottocento) con un sovrapprezzo totale di Euro 48.200,00.= (quarantottomiladuecento) da collocarsi a cura dell'Organo Amministrativo entro il 31 luglio 2015 riservato per la sottoscrizione ai Signori:

- BERNARDONI Barbara, nata a Bologna il giorno 11 aprile 1958 per Euro 900,00.= (novecento) con un sovrapprezzo di Euro 24.100,00.= (ventiquattromilacento) ;

- ANGELINI Davide, nato a Novafeltria il 17 ottobre 1981 per Euro 300,00.= (trecento) con un sovrapprezzo di Euro 8.033,33.= (ottomilatrentatré e trentatré centesimi);

- BONEMEI Arianna, nata a Rimini il 15 luglio 1976 per Euro 600,00.= (seicento) con un sovrapprezzo di Euro 16.066,67.= (sedecimilasessantasei e sessantasette centesimi) ;

stabilendo che i sottoscrittori dovranno liberare in denaro contestualmente alla sottoscrizione la quota di capitale sottoscritta ed il relativo proporzionale sovrapprezzo;

b) di aumentare ulteriormente il capitale sociale - a pagamento - da Euro 11.800,00.= (undicimilaottocento) ad Euro 12.000,00.= (dodicimila) e - quindi - per l'importo di Euro 200,00.= (duecento) senza sovrapprezzo, da collocarsi a cura dell'Organo Amministrativo entro il 31 luglio 2015 riservato per la sottoscrizione all'attuale socio unico ANTONUCCI Nicola per Euro 80,00.= (ottanta) ed alla Signora CHIRICO Angela Francesca, nata a Reggio di Calabria il 16 maggio 1984 per Euro 120,00.= (centoventi);

c) di stabilire che entrambi gli aumenti siano scindibili e quindi che il capitale sociale sarà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte entro il suddetto termine del 31 luglio 2015;

come sopra stabilito per il collocamento delle quote di compendio degli aumenti medesimi;


d) di modificare conseguentemente l'art. 6 dello statuto sociale, anche per recepire alcune delle norme speciali previste per le start up innovative, come segue:

"Articolo 6) Capitale

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00.= (diecimila) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

L'assemblea del 17 luglio 2015 ha deliberato un aumento di capitale di Euro 2.000,00.= (duemila) da collocarsi entro e non oltre il 31 luglio 2015.

I conferimenti dei soci in sede di aumento del capitale sociale possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale suscettibile di valutazione economica, secondo le diverse modalità previste dall'art. 2464 Cod. Civ. e comunque nel



rispetto di tale norma e delle norme dettate in materia di conferimenti in natura e di crediti.

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei modi e nei termini che questo reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nel versamento decorre l'interesse legale, fermo restando il disposto dell'articolo 2466 Cod. Civ.

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico, tenuto conto tuttavia della speciale normativa in tema di start up innovative richiamata dall'ultimo comma del presente articolo. La Società può emettere titoli di debito.

La competenza per l'emissione dei suddetti titoli di debito è attribuita ai soci.

La relativa decisione dovrà essere adottata mediante deliberazione assembleare assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, nel rispetto comunque dell'art. 2483 Cod. Civ.

Fintantoché la società avrà le caratteristiche ed i requisiti per essere considerata start up innovativa:

*** alla società non si applica la disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1998 n. 724 ed all'art. 2 commi da 36-decies a 36-duodecies del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148.

*** Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dall'art. 2486-bis è posticipato al secondo esercizio successivo.

Se la società si trova nell'ipotesi prevista dall'art. 2482-ter l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale sociale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma n. 4) e 2545-duodecies del codice civile.

*** E' possibile l'emissione di quote fornite di diritti diversi nei limiti imposti dalla legge con determinazione del contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.

*** Potranno altresì essere previste categorie di quote anche in deroga all'articolo 2479, quinto comma, del codice civile che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

*** Non trova applicazione il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'art. 2474 del codice civile qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e servizi anche professionali.

*** Le quote di partecipazione nella società possono costituire oggetto di

offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179.";

e) di modificare l'articolo 16 secondo comma dello statuto sociale come segue:

"Nel caso di modificazione dello statuto ovvero di decisioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o di rilevanti modificazioni dei diritti dei soci delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 92% (novantadue per cento) del capitale sociale."; invariato il resto dell'articolo 16;

f) di modificare l'articolo 21 dello statuto sociale come segue:

"Articolo 21) Poteri dell'Organo Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alle decisioni dei soci, ad eccezione dei poteri per il compimento dei seguenti atti:

- l'acquisto, la vendita, la permuta e la concessione in locazione di beni immobili;

- l'acquisto, la vendita, la permuta e la concessione in affitto di aziende o rami d'azienda, il conferimento in società ed enti di beni immobili, di aziende o rami d'azienda, l'acquisto e la cessione di quote e partecipazioni in altre società o enti;

- la stipulazione di mutui attivi e passivi;

- la concessione di garanzie di qualunque genere, anche reali, di avalli, fideiussioni.

Il compimento dei sopra elencati atti dovrà essere preventivamente approvato con decisione dei soci con la maggioranza qualificata del 92% (novantadue per cento).

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati altri limiti ai poteri degli Amministratori.

Il Consiglio elegge fra i suoi componenti un Presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea, può nominare fra i suoi componenti uno o più Amministratori Delegati o un Comitato Esecutivo o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, delegando agli stessi i suoi poteri.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto Cod. Civ.

In caso di nomina di un Amministratore Unico ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che per statuto spettano al Consiglio di Amministrazione e con le stesse limitazioni.

Al Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Unico spetta la facoltà di nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nel rispetto di eventuali limitazioni di poteri.";

g) di dare mandato all'Organo Amministrativo affinché abbia a procedere all'esecuzione delle operazioni conseguenti all'aumento di capitale come sopra deliberato con le modalità e nei termini sopra previsti, con facoltà di collocare presso terzi la restante parte di aumento di capitale eventualmente non sottoscritta, di determinare la data di godimento e quant'altro inerente all'emissione delle nuove quote; il tutto con i più ampi

poteri per determinare tutte le condizioni e le modalità di dettaglio per l'esecuzione delle operazioni come sopra deliberate, con tutte le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessari incombenze od atti;

h) di dare mandato all'Organo Amministrativo affinché rediga lo statuto sociale aggiornato con il capitale aumentato ad Euro 12.000,00.= (dodicimila) o con il capitale effettivamente sottoscritto e versato entro il termine del 31 luglio 2015.

i) di dare mandato al Presidente dell'odierna assemblea perché abbia ad accettare ed introdurre nelle delibere come sopra assunte e nell'allegato statuto le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che venissero eventualmente richieste dall'autorità competente ai fini dell'iscrizione del presente verbale.

Dopodiché null'altro essendovi a deliberare la seduta viene tolta alle ore undici e cinquantacinque minuti.

Il Comparsente dà atto che lo statuto aggiornato con la modificazione degli articoli 6, 16 e 21 risulta dal testo che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Il presente atto viene pubblicato mediante lettura da me datane al Comparsente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore quindici, omessa la lettura dell'allegato per espressa volontà del Comparsente.

Consta

di quattro fogli scritti a macchina e parte a mano da persone di mia fiducia e da me Notaio per dodici intere facciate e parte della tredicesima.

F.to. Nicola ANTONUCCI

F.to. Massimo TOFONI Notaio

Allegato "A" al N. 15439 di Racc.

STATUTO

Articolo 1) Denominazione

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata:
"COMPLEXLAB S.R.L." con socio unico

Articolo 2) Sede

La società ha sede in Milano.

La società potrà istituire sedi secondarie, agenzie, filiali, rappresentanze e uffici sia in Italia che all'estero.

Articolo 3) Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata od anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

Articolo 4) Oggetto


La società ha per oggetto:

- i servizi internet di presentazione, pubblicazione, promozione e vendita di competenze e dei relativi contenuti (documenti in qualsiasi formato multimediale);
- i servizi di supporto alla presentazione, pubblicazione, promozione dei contenuti;
- i servizi di formazione e di insegnamento, sia in aula sia da remoto con tecnologie e-learning, per attività autonome di presentazione, pubblicazione, promozione di contenuti;
- i servizi di orientamento per l'ambiente lavorativo distinti in servizi orientativi di base, servizi orientativi specialistici e servizi di accompagnamento e sostegno al lavoro;
- la ricerca e selezione del personale consistente nella ricerca, selezione e valutazione di candidati sulla base delle competenze professionali e con le modalità concordate con i committenti, approntando i mezzi e i supporti idonei a tale scopo;
- l'edizione, la pubblicazione e la diffusione di riviste, periodici e non, libri, stampati e pubblicazioni in genere su supporto anche non cartaceo a distribuzione locale, nazionale, internazionale e telematica, ivi comprese edizioni audio e video (con l'esclusione dei giornali quotidiani);
- la consulenza aziendale strategica, organizzativa, umana per ottimizzare i risultati derivanti dalle competenze interne e/o esterne;
- lo sviluppo di tecnologie informatiche, internet e formative per diffondere e utilizzare al meglio le competenze;
- lo sviluppo, la vendita o il noleggio di software;
- la vendita online.

La società può svolgere inoltre, ai sensi del D. Lgs. 469/97 e successive integrazioni e modificazioni, tutte le attività complementari, connesse e strumentali con esclusione di quelle non consentite dalla legge e di quelle riservate a professionisti iscritti ad albi o quelle riservate agli intermediari finanziari in particolare; a mero titolo esemplificativo, la società potrà svolgere attività di consulenza aziendale, consulenza di direzione e organizzazione, di marketing e sviluppo commerciale, di formazione aziendale (progettata), di formazione interaziendale (a catalogo) e di formazione professionale interdisciplinare e intersettoriale, di impostazione, sviluppo ed eventuale esecuzione di convegni, riunioni, seminari e corsi di



Massimo Tofoni
NOTAIO



formazione sia in Italia che all'estero, di indagini retributive, gestione banche dati di potenziali candidati ed ogni altra attività correlata, nel rispetto della normativa sulla privacy.

La società potrà compiere tutte quelle altre operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie (queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico) che saranno ritenute necessarie unicamente al fine del conseguimento degli scopi sociali su indicati, ivi compresa la prestazione di fidejussioni e garanzie, anche reali, a chiunque, per obbligazioni anche di terzi.

La società potrà altresì, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, assumere - purché a scopo di stabile investimento e non di collocamento - partecipazioni in imprese, enti o società aventi oggetto analogo o affine al proprio e funzionalmente collegate al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Articolo 5) Domiciliazione - recapiti e comunicazioni

Nel rispetto delle norme che prevedono per l'efficacia dei trasferimenti delle partecipazioni l'iscrizione nel Registro delle Imprese competente la società istituirà un libro soci, nel quale l'Organo Amministrativo trascriverà i dati dei soci, il loro indirizzo anagrafico, l'eventuale domicilio eletto, i loro numeri di telefono e di telefax, di skype e di altri canali comunicativi disponibili, nonché il loro indirizzo e-mail.

Per i rapporti tra la società ed i soci il loro domicilio e tutti i suddetti loro dati personali sono quelli risultanti dal suddetto libro dei soci.

Gli amministratori, i sindaci ed il revisore, se nominati, hanno anch'essi l'onere di comunicare alla società il proprio recapito consistente nel numero di telefono, di telefax, di skype e di altri canali comunicativi disponibili e nell'indirizzo e-mail, al fine di consentire tutte le comunicazioni da effettuarsi con tali mezzi.

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli soci, agli amministratori, ai Sindaci ed al revisore, se nominati, verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascuno di essi come sopra comunicato alla società.

Ogni successiva modificazione del domicilio e/o delle indicazioni costituenti recapito ai sensi del presente articolo dovrà essere fatta mediante comunicazione all'Organo Amministrativo, che dovrà annotarla nei libri sociali.

Articolo 6) Capitale

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00.= (diecimila) ed è diviso in quote ai sensi di legge.

L'assemblea del 17 luglio 2015 ha deliberato un aumento di capitale di Euro 2.000,00.= (duemila) da collocarsi entro e non oltre il termine del 31 luglio 2015.

I conferimenti dei soci in sede di aumento del capitale sociale possono avere ad oggetto ogni elemento patrimoniale suscettibile di valutazione economica, secondo le diverse modalità previste dall'art. 2464 Cod. Civ. e comunque nel rispetto di tale norma e delle norme dettate in materia di conferimenti in natura e di crediti.

I versamenti sulle quote sono richiesti dall'Organo Amministrativo nei modi e nei termini che questo reputa convenienti.

A carico dei soci in ritardo nel versamento decorre l'interesse legale, fermo

restando il disposto dell'articolo 2466 Cod. Civ.

La Società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio fra il pubblico, tenuto conto tuttavia della speciale normativa in tema di start up innovative richiamata dall'ultimo comma del presente articolo.

La Società può emettere titoli di debito.

La competenza per l'emissione dei suddetti titoli di debito è attribuita ai soci. La relativa decisione dovrà essere adottata mediante deliberazione assembleare assunta con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, nel rispetto comunque dell'art. 2483 Cod. Civ.

Fintantoché la società avrà le caratteristiche ed i requisiti per essere considerata start up innovativa:

*** alla società non si applica la disciplina delle società non operative di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1998 n. 724 ed all'art. 2 commi da 36-decies a 36-duodecies del Decreto Legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011 n. 148.

*** Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dall'art. 2486-bis è posticipato al secondo esercizio successivo.

Se la società si trova nell'ipotesi prevista dall'art. 2482-ter l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale sociale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma n. 4) e 2545-duodecies del codice civile.

*** E' possibile l'emissione di quote fornite di diritti diversi nei limiti imposti dalla legge con determinazione del contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile.


*** Potranno altresì essere previste categorie di quote anche in deroga all'articolo 2479, quinto comma, del codice civile che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative.

*** Non trova applicazione il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'art. 2474 del codice civile qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori d'opera e servizi anche professionali.

*** Le quote di partecipazione nella società possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179.

Articolo 7) Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Ai trasferimenti delle partecipazioni e dei relativi diritti d'opzione si applica la



seguente disciplina:

a) per i trasferimenti delle quote e dei diritti di opzione per atto tra vivi, a titolo oneroso e verso corrispettivo in denaro, spetterà agli altri Soci il diritto di prelazione pro quota a parità di prezzo e condizioni, diritto da esercitarsi nei termini e con le modalità previsti dai successivi commi.

Il socio che intende cedere la sua quota o parte di essa ed i relativi diritti d'opzione dovrà offrire in prelazione quanto intende cedere a mezzo di una proposta contenente l'indicazione del nominativo dell'acquirente e del prezzo offerto, e che dovrà essere inviata agli altri soci con lettera raccomandata A.R. e per conoscenza all'Organo Amministrativo.

Il diritto di prelazione in oggetto dovrà essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla data più recente di ricevimento delle comunicazioni fatte ai soci di cui al comma precedente, per tutte le quote (e non parte delle stesse) e per tutti i diritti d'opzione (e non parte degli stessi) offerti in prelazione: pertanto qualora uno degli aventi diritto non eserciti il diritto di prelazione, gli altri Soci dovranno esercitarlo pro quota anche sulla quota di spettanza del rinunciante, il tutto nel termine fissato per l'esercizio del diritto di prelazione stesso.

Qualora sorgesse disaccordo tra i soci che intendono esercitare la prelazione ed il cedente sulla determinazione del valore delle quote e dei diritti d'opzione offerti in prelazione, la valutazione, ai fini della determinazione del prezzo d'acquisto, dovrà essere demandata ad un unico arbitratore. Tale arbitratore dovrà essere nominato di comune accordo dalle parti entro 20 (venti) giorni dall'insorgenza del disaccordo.

In mancanza dell'accordo sulla nomina dell'arbitratore, quest'ultimo sarà nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società su istanza da presentarsi a cura della parte più diligente entro 30 (trenta) giorni dall'insorgenza del disaccordo.

Le spese inerenti l'arbitratore saranno sostenute in ugual misura tra tutte le Parti.

L'unico arbitratore, così nominato, dovrà decidere in qualità di mero arbitratore ed inappellabilmente sulla base di un bilancio straordinario e secondo pluralità di criteri scelti a cura del perito stesso, in coerenza con la situazione societaria, fra quelli comunemente riconosciuti come preferiti dalle migliori prassi e dottrina, il tutto inoltre senza formalità di procedura e con i più ampi poteri di ispezione e di richiesta di informazioni nei riguardi delle parti e della società, entro 2 (due) mesi dalla propria designazione.

Qualora, comunque, la valutazione come sopra operata delle quote e dei diritti d'opzione offerti in prelazione fosse inferiore al prezzo indicato dal socio cedente nell'offerta, nell'ulteriore termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione scritta con riscontro (email oppure a mezzo lettera raccomandata) del prezzo di cessione da parte dell'arbitratore il socio cedente potrà decidere di cedere a chi ha esercitato il diritto di prelazione, al prezzo così determinato dall'arbitratore, ovvero di non cedere né la quota né i diritti d'opzione a chi ha esercitato il diritto di prelazione; nel qual caso, naturalmente, non potrà cedere le partecipazioni ed i diritti d'opzione neppure al soggetto indicato nell'offerta.

Se il diritto di prelazione non fosse esercitato nei termini di cui sopra, il socio che intende cedere la sua partecipazione e/o i suoi diritti d'opzione potrà cedere le partecipazioni ed i diritti d'opzione al soggetto, al prezzo ed alle

condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente secondo capoverso di questo articolo, o ad un prezzo ed a condizioni più onerosi di quelli indicati nell'offerta, entro un periodo di ulteriori 60 (sessanta) giorni.

Decorso il suddetto ultimo termine di 60 (sessanta) giorni senza che il socio alienante abbia proceduto alla vendita della quota e/o dei diritti d'opzione si renderà necessario procedere nuovamente all'offerta in prelazione della partecipazione secondo le modalità contenute nel presente articolo.

b) In caso di trasferimento delle quote e/o dei diritti di opzione per atto tra vivi, a titolo oneroso verso corrispettivo infungibile ovvero a titolo gratuito, l'alienante, prima di perfezionare tali alienazioni, dovrà offrire, a mezzo lettera raccomandata A.R. inviata almeno 30 (trenta) giorni prima del suddetto perfezionamento, agli altri soci di acquistare la partecipazione e/o i diritti d'opzione.

In tali ipotesi la determinazione del prezzo di acquisto dovrà essere demandata all'unico arbitratore nominato e funzionante secondo quanto stabilito dalla precedente lettera a) del presente articolo. L'unico arbitratore determinerà il prezzo d'acquisto secondo i criteri pure indicati alla precedente lettera a), prezzo che dovrà comunicare a mezzo raccomandata A. R. ai soci destinatari dell'offerta.

Il costo inerente l'Arbitratore sarà sostenuto dal socio alienante.

La quota e/o i diritti d'opzione offerti in acquisto agli altri soci dovranno essere acquistati per l'intero dagli stessi; pertanto se alcuno di essi non accettasse di acquistarli gli altri dovranno acquistare la quota e/o i diritti d'opzione offerti anche per la parte non acquistata dagli altri aventi diritto.

Nel caso di mancata accettazione dell'offerta da parte dei soci destinatari della stessa, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal ricevimento di ciascuna comunicazione a mezzo raccomandata della determinazione del prezzo effettuata dall'Unico arbitratore, il socio che intende cedere a titolo oneroso verso corrispettivo infungibile, ovvero a titolo gratuito, potrà procedere a tale cessione.

La costituzione e/o il trasferimento del diritto di usufrutto ovvero del diritto di pegno sulle quote dovranno essere previamente autorizzati dagli altri soci che delibereranno a maggioranza assoluta del capitale da loro rappresentato.

L'Organo Amministrativo non potrà consentire al cessionario l'esercizio dei diritti economici ed amministrativi connessi con la titolarità della quota se per l'avvenuta cessione non siano state ottemperate tutte le formalità previste nel presente articolo per le diverse fattispecie di trasferimento per atto tra vivi delle quote e/o dei diritti di opzione.

Non sono soggetti alla disciplina del presente articolo la cessione a qualsiasi titolo delle quote e dei diritti d'opzione al coniuge ed ai parenti in linea retta del socio, né l'intestazione delle quote e/o dei diritti d'opzione a favore di società autorizzate ai sensi di legge all'esercizio dell'attività fiduciaria e/o il ritrasferimento da parte delle suddette società a favore dei fiduciari originari, in ogni caso, comunque, previa esibizione all'Organo Amministrativo del mandato fiduciario comprovante l'esistenza del rapporto di fiducia.

Articolo 8) Trasferimento delle partecipazioni mortis causa

Nel caso di morte di uno dei soci gli altri dovranno liquidare la quota agli eredi o legatari del socio defunto, a meno che preferiscano continuare la

società anche con uno, più o tutti gli eredi o legatari del socio defunto. Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci con le maggioranze previste dal successivo art. 16, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto. Per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica il successivo art. 10.

Articolo 9) Recesso ed Esclusione

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito:

- a) al cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) alla trasformazione della società;
- c) alla fusione ed alla scissione della società;
- d) alla revoca dello stato di liquidazione;
- e) al trasferimento della sede sociale all'estero;
- f) all'eliminazione di una o più cause di recesso;
- g) al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti Cod. Civ. spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'art. 2497 quater Cod. Civ.

I soci hanno altresì diritto di recesso in relazione al disposto dell'art. 2469 comma 2 del Cod. Civ.

La volontà di recedere dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese della decisione che legittima il recesso, o se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con le generalità del socio recedente, nonché con l'indicazione del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione il diritto di recesso può essere esercitato entro 30 (trenta) giorni dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'Organo Amministrativo. La partecipazione sociale per la quale è esercitato il diritto di recesso non può essere ceduta dal socio.

Il recesso non può essere esercitato e se esercitato è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima, o se è deliberato lo scioglimento della società.

Il socio potrà essere escluso dalla società se non parteciperà né in proprio, né per delega senza giustificato motivo ad almeno 3 (tre) assemblee consecutive e la sua assenza, in considerazione del quorum costitutivo e/o deliberativo previsti per la validità delle assemblee, comportasse un'inattività dell'assemblea stessa.

La sua esclusione potrà essere pronunciata dall'Organo Amministrativo prima che si produca la causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 primo comma n. 3) del Codice Civile.

Articolo 10) Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi previste dagli articoli 8 e 9 le partecipazioni saranno rimborsate al socio, o ai suoi eredi o legatari, in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'Organo Amministrativo sentito

il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento del decesso ovvero al momento di efficacia del recesso.

In caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il disposto dell'art. 1349 Cod. Civ.

Il rimborso della partecipazione deve essere eseguito entro 6 (sei) mesi dall'evento dal quale consegue il diritto alla liquidazione della partecipazione.

Il rimborso può avvenire anche tramite acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alla loro partecipazione o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci.

Qualora ciò non avvenga il rimborso è effettuato utilizzando le riserve disponibili, o in mancanza (ad eccezione che per l'ipotesi di esclusione, come previsto dall'art. 2473 bis Cod. Civ.) corrispondentemente riducendo il capitale sociale, in tal caso si applica l'art. 2482 Cod. Civ. e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio defunto o receduto, la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 5 Cod. Civ.

Articolo 11) Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni prese in conformità alla legge ed all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorché dissenzienti o assenti.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina del Sindaco o del Collegio Sindacale o del soggetto incaricato del controllo legale;
- d) le modificazioni dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione.

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.


Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Si prevede una "golden share" per il Socio Fondatore / Founder (Nicola Antonucci, al quale esclusivamente è riservato tale diritto; diritto che non potrà quindi cedere congiuntamente alla cessione della sua partecipazione) ossia un voto decisivo in caso di assoluto pareggio dei voti dei soci, in qualsiasi assetto societario futuro, su qualsiasi delibera.

12) Assemblea

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea è tenuta, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa



determinazione dell'Organo Amministrativo, che può fissare un luogo diverso, nel territorio della Repubblica Italiana ovvero di Paese facente parte dell'Unione Europea.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

La convocazione dell'assemblea dei soci è effettuata a cura dell'Organo Amministrativo mediante email con riscontro o lettera raccomandata o telegramma inviati ai soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci, previsto dal precedente articolo 5, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio, o al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica all'uopo comunicato alla società e risultante dai libri sociali.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Sindaco o dal Collegio Sindacale, se nominato, ovvero anche da un socio.

Nel caso di mancata convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, siano presenti od informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori od i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi negli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, sugli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'assemblea si tengano per teleconferenza o video-conferenza a condizione che:

- il Presidente dell'Assemblea possa identificare e accertare la legittimazione di tutti i partecipanti, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto della verbalizzazione;
- vengano indicate nell'avviso di convocazione tutte le informazioni necessarie (eventuali luoghi audio/video collegati; numero telefonico e/o server e indirizzo internet da utilizzarsi) per consentire al socio di collegarsi in teleconferenza; verificandosi tali requisiti l'assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

Articolo 13) Svolgimento assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di loro impedimento dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione non potrà essere inficiata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Articolo 14) Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare, ai sensi dell'art. 2479 bis Cod. Civ., anche da non socio, a mezzo di delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Articolo 15) Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario se nominato o da Notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale rappresentato da ciascuno, deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal Presidente e su richiesta dei soci devono essere riassunte le loro dichiarazioni.

Il verbale di assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 16) Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea dei soci

Fatto salvo quanto previsto all'art. 6 ultimo comma del presente statuto in tema di emissioni di titoli di debito, l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, sia in prima sia in seconda convocazione.

Nel caso di modificazione dello statuto ovvero di decisioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o di rilevanti modificazioni dei diritti dei soci delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 92% (novantadue per cento) del capitale sociale.

Per introdurre, modificare od estinguere i diritti attribuiti ai soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 Cod. Civ. è necessario il consenso di tutti i soci.

Articolo 17) Amministrazione

La società può essere amministrata, con decisione dei soci:

- 1) da un Amministratore Unico, anche non socio;
- 2) da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 (due) a 5 (cinque) membri, anche non soci, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Non si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 Cod. Civ. in tema di società per azioni.

Articolo 18) Durata della carica, revoca, cessazione

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina. Gli Amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori si intenderà decaduto l'intero consiglio e gli amministratori rimasti in carica dovranno d'urgenza convocare l'assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Articolo 19) Consiglio di Amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà verbale, firmato dal Presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 20) Adunanze del consiglio di amministrazione

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocate dal Consigliere più anziano di età in relazione al quale non ricorra alcuna causa di impedimento.

La convocazione avviene mediante avviso inviato a tutti gli Amministratori, al Sindaco o ai Sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana ovvero di Paese facente parte dell'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi se nominati.

E' ammessa la possibilità, da esplicitare o da escludere da parte di chi convoca l'assemblea, che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o video-conferenza a condizione che:

- il Presidente possa identificare e accertare la legittimazione di tutti i partecipanti, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto della verbalizzazione;
- vengano indicate nell'avviso di convocazione tutte le informazioni necessarie (eventuali luoghi audio/video collegati; numero telefonico e/o server e indirizzo internet da utilizzarsi) per consentire agli aventi diritto di intervenire alla riunione di collegarsi in teleconferenza; verificandosi tali requisiti la riunione di consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo Libro.

Articolo 21) Poteri dell'Organo Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva in modo inderogabile alle decisioni dei soci, ad eccezione dei poteri per il compimento dei seguenti

omina, il
e.
n il voto
ca, non
sidente e
dugio nel
azione è
ordine del
tori siano
onsiglio di
nziano di
nistratori,
doneo ad
rni prima
, nonché
urché nel
ell'Unione
he senza
arica ed i
te di chi
gano per
di tutti i
venire in
mente gli
ormazioni
onico e/o
il diritto di
ndosi tali
ui si trova
ario onde
o.
rdinaria e
utti gli atti
pi sociali,
abile alle
seguenti

atti:

- l'acquisto, la vendita, la permuta e la concessione in locazione di beni immobili;
- l'acquisto, la vendita, la permuta e la concessione in affitto di aziende o rami d'azienda, il conferimento in società ed enti di beni immobili, di aziende o rami d'azienda, l'acquisto e la cessione di quote e partecipazioni in altre società o enti;
- la stipulazione di mutui attivi e passivi;
- la concessione di garanzie di qualunque genere, anche reali, di avalli, fideiussioni.

Il compimento dei sopra elencati atti dovrà essere preventivamente approvato con decisione dei soci con la maggioranza qualificata del 92% (novantadue per cento).

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati altri limiti ai poteri degli Amministratori.

Il Consiglio elegge fra i suoi componenti un Presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea, può nominare fra i suoi componenti uno o più Amministratori Delegati o un Comitato Esecutivo o conferire speciali incarichi a singoli Amministratori, delegando agli stessi i suoi poteri.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto Cod. Civ.

In caso di nomina di un Amministratore Unico ad esso spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che per statuto spettano al Consiglio di Amministrazione e con le stesse limitazioni.

Al Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Unico spetta la facoltà di nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, nel rispetto di eventuali limitazioni di poteri.

Articolo 22) Rappresentanza

L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la firma sociale e la legale rappresentanza della Società nell'ambito e per l'esercizio dei poteri a lui attribuiti.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta anche ai singoli Consiglieri delegati, se nominati, per l'esercizio dei poteri ad essi conferiti.

Il Presidente ed i Consiglieri delegati hanno inoltre la firma sociale e la rappresentanza della Società per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 23) Compensi degli amministratori

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale all'attività societaria con criteri da determinare, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Articolo 24) Controllo legale dei conti

La società nominerà il Sindaco o qualora lo ritenesse più opportuno il Collegio sindacale quando è obbligatorio per Legge o per deliberazione dell'assemblea ed in entrambi i casi la nomina, le competenze, i doveri ed i poteri del Sindaco o del Collegio sindacale e la composizione di quest'ultimo sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile in tema di società a responsabilità limitata ed in quanto compatibili in tema di società per azioni.

L'incarico di controllo legale sarà conferito quando è obbligatorio per Legge o per deliberazione dell'Assemblea.

L'Assemblea può conferire l'incarico di controllo legale dei conti ad un revisore legale o ad una Società di revisione ovvero all'unico Sindaco (o al Collegio Sindacale nel caso avesse optato per l'organo collegiale) nel rispetto delle disposizioni di Legge; in ogni caso per il conferimento dell'incarico, per i poteri, funzioni e competenze dei suddetti organi si applicano le disposizioni del Codice civile in materia di controllo legale dei conti delle società a responsabilità limitata ed in quanto compatibili delle società per azioni.

Articolo 25) Bilancio ed utili

Gli esercizi sociali si chiudono il trentun dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità delle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale e lo presenta ai soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può essere presentato ai soci entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'Organo Amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e/o all'oggetto della società ovvero nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in proporzione alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Il pagamento degli utili viene effettuato presso le casse designate dall'Organo Amministrativo entro i termini annualmente fissati dallo stesso.

Gli utili non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono in favore della società.

Articolo 26) Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482- ter c.c.;
- e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;
- f. per deliberazione dell'assemblea;
- g. per le altre cause previste dalla legge.

L'assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà

uno o più
- il numero
- in caso
anche mi
quanto c
- a chi sp
- i criteri
- gli even

Articolo

Qualsiasi
società,
che abb
eccezion
pubblico
Presiden
ha sede
giorni da
Nel caso
nomina :
del luogo
La sede
società,
L'arbitro
deciderà
dell'arbit
determin
applican
della pr
decision
sociale.
giorni, e
contenu
approva
modific
Articolo
Per tutt
presente
in mate
materia
F.to Nic
F.to Ma

*Copia c
suoi alle
Entrate
Milano,*

uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 27) Clausola Arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori, il Sindaco o il revisore se nominati, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera Arbitrale nazionale ed internazionale del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'Arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo equità, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con decisione dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9). Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Articolo 28) Rinvio alla legge

Per tutto quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo o nel presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia nonché, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile in materia di Società per azioni.

F.to Nicola ANTONUCCI
F.to Massimo TOFONI Notaio

*Copia conforme all'originale, in più fogli muniti delle prescritte firme ed ai suoi allegati, originale conservato nei miei atti e registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 6 in data 12 agosto 2015 al numero 30823, serie 1T.
Milano, li 12 agosto 2015.*

